

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI IN MATERIA DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE CONCERNENTE I PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE - RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/97 SULLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA (IDD)

Documento per la consultazione 28 Giugno 2018

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il **27 agosto 2018** *on-line* per il tramite del <u>SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno</u>,

oppure al seguente indirizzo:

CONSOB Divisione Strategie Regolamentari Via G. B. Martini, n. 3 00198 - ROMA

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati

1. Premessa e quadro normativo di riferimento

Il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2018, Serie generale n. 138, ha apportato al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private, di seguito anche "CAP") e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito anche "TUF"), le modifiche atte a recepire nell'ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa ("IDD").

La disciplina della IDD assume rilevo per la CONSOB avuto specifico riguardo alla distribuzione dei "prodotti di investimento assicurativi" ("*Insurance based investment products*" o anche solo "IBIP") e, per tale aspetto, presenta altresì profili di convergenza normativa con il Regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (di seguito anche "Regolamento PRIIPs", il cui adeguamento a livello nazionale è avvenuto con il decreto legislativo n. 224/2016).

La IDD (art. 2, par. 1, n. 17) e il Regolamento PRIIPs (art. 4, par. 1, n. 2) definiscono univocamente "prodotto di investimento assicurativo": "un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato".



Da un lato, il Regolamento PRIIPs contiene la disciplina di trasparenza applicabile ai PRIIP - nozione che ricomprende: a) i PRIP, vale a dire i prodotti di investimento al dettaglio preassemblato; e b) i citati IBIP, vale a dire i prodotti di investimento assicurativi – introducendo un documento a consegna obbligatoria, il *Key Information Document* o KID, contenente le informazioni chiave che devono essere fornite agli investitori al dettaglio in occasione dell'acquisto di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs), al fine di agevolarne la comprensione e la comparabilità.

Con le modifiche apportate al TUF dal citato decreto legislativo n. 224/2016 la CONSOB è stata individuata quale autorità di riferimento unica per la vigilanza sul KID relativamente a tutti i PRIIPs, ivi inclusi gli IBIP [cfr. art. 4-sexies, comma 2, lett. c), del TUF].

Dall'altro lato, la IDD disciplina i requisiti per la registrazione degli intermediari assicurativi e introduce le regole di condotta da osservarsi nella distribuzione di tutti prodotti assicurativi, sia del ramo "danni" sia del ramo "vita", nel cui ambito sono inclusi i prodotti assicurativi di puro rischio e gli IBIP.

Al riguardo si precisa che, nella più ampia specie dei prodotti di investimento assicurativi, rientrano anche i "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione", categoria a portata esclusivamente nazionale, che l'art. 1, comma 1, lett. w-bis), del TUF, vigente fino alle modifiche di cui al decreto legislativo di recepimento della IDD, identifica con "le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252". In sostanza, i prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione coincidono con le polizze e le operazioni dei rami vita III e V del Codice delle Assicurazioni Private ("CAP").

La legge n. 262/2005 ("Legge sul Risparmio") aveva previsto l'assoggettamento delle attività di offerta e distribuzione di tali prodotti alle regole del TUF e alla competenza della CONSOB, introducendo la previsione di cui all'art. 25-bis (ante recepimento MiFID II, attualmente confluita nell'art. 25-ter), e abrogando la lett. f) del comma 1 dell'art. 100 del TUF (che esonerava i "prodotti emessi da imprese di assicurazione" dall'applicazione della disciplina in tema di sollecitazione all'investimento recata dagli artt. 94 ss. dello stesso decreto e dalla pertinente normativa CONSOB di attuazione).

Da tale circostanza era discesa la previsione nel Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito "Regolamento Emittenti"), di una disciplina dell'offerta al pubblico concernente i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, attualmente contenuta nella Parte II, Titolo I, Capo IV del Regolamento medesimo.

Pertanto, in base al quadro regolamentare attualmente vigente, la disciplina sull'informativa precontrattuale concernente gli IBIP non è uniforme, in quanto prevede:

- per i prodotti di ramo III e V, l'obbligo di pubblicare un prospetto d'offerta redatto secondo gli Schemi del Regolamento Emittenti della CONSOB (Schemi 5, 6 e 7 rispettivamente per *unit linked*, *index linked* e prodotti di capitalizzazione, di cui all'Allegato 1B al Regolamento Emittenti). Il Regolamento stabilisce altresì un regime di consegna modulare, in base al quale solo la scheda sintetica e le condizioni di contratto devono essere consegnate agli investitori obbligatoriamente, mentre le altre parti del prospetto devono essere consegnate su richiesta.



Il contenuto degli Schemi di prospetto di cui all'Allegato 1B risulta in gran parte funzionale a fornire le informazioni indicate dalla Direttiva *Solvency* II¹, ad eccezione di quanto previsto nelle sezioni attinenti all'informativa sul profilo di rischio dell'investimento finanziario e agli scenari probabilistici dell'investimento di cui alla comunicazione CONSOB n. DIN/DSE/9025454 del 24 marzo 2009, che non sono previsti a livello europeo;

- per gli altri IBIP, l'obbligo di pubblicare un fascicolo informativo redatto secondo le disposizioni dettate dall'IVASS (Regolamento n. 35/2010).

Con l'applicazione, dal 1° gennaio 2018, del Regolamento PRIIPs, l'informativa da mettere a disposizione dell'investitore al dettaglio di IBIP si è arricchita di un nuovo documento a consegna obbligatoria: il Documento contenente le informazioni chiave o KID.

Il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, nell'apportare al TUF le modifiche atte a recepire la IDD, ha eliminato la definizione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, di cui all'art. 1, comma 1, lett. *w-bis*) (ossia i prodotti di ramo III e V), in considerazione del fatto che tale definizione non risultava più attuale, riferendosi a un sottoinsieme di prodotti rientranti nella nuova nozione europea di prodotti di investimento assicurativi o IBIP (*insurance based investment products*).

A tale proposito si rammenta che la definizione di IBIP era stata già inserita nel TUF all'art. 1, comma 1, lett. *w-bis.3*), in occasione dell'adeguamento al Regolamento PRIIPs operato dal d. lgs. n. 224/2016.

Con il recepimento della IDD è stata dunque superata la coesistenza di due definizioni non coincidenti, in linea con l'obiettivo di considerare gli IBIP come una categoria unitaria di prodotti, coerentemente con l'impostazione presente negli atti normativi europei (Regolamento PRIIPs, IDD) e già seguita dal legislatore nazionale in occasione dell'adeguamento del TUF al Regolamento PRIIPs.

Il citato decreto legislativo, nell'ambito del recepimento della IDD, per quanto di specifico rilievo in questa sede, ha modificato l'art. 185 del CAP relativo all'informativa precontrattuale concernente gli IBIP, prevedendo per essi la redazione, oltre che del KID previsto dal Regolamento PRIIPs, anche di un Documento informativo precontrattuale aggiuntivo ("DIP aggiuntivo"). Tale ultimo documento è destinato a contenere le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie o promozionali, integrative e complementari rispetto a quelle contenute nel KID, in modo da permettere al cliente di pervenire ad una decisione informata su diritti e obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo contiene, altresì, il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui all'art. 47-septies del CAP e indica la procedura da seguire in caso di reclamo, l'organismo o l'autorità eventualmente competente e la legge applicabile.

Il citato art. 185 prevede che resti comunque salvo "quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale".

.

¹ La Direttiva *Solvency* II prevede una disciplina di trasparenza informativa per l'offerta al pubblico di prodotti assicurativi minimale che non contempla schemi di prospetto o altri modelli standardizzati ma si limita a elencare gli elementi informativi minimi da rendere disponibili al contraente prima della conclusione del contratto, rimettendo allo Stato membro la definizione della disciplina attuativa di detta previsione.



2. Procedimento di consultazione avviato dall'IVASS

In data 8 giugno 2018 l'IVASS ha sottoposto a pubblica consultazione lo "Schema di Regolamento IVASS in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi, previsti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private".

In conformità a quanto previsto dal nuovo art. 185 del CAP, nell'esercizio della delega regolamentare prevista dal comma 4 del citato articolo, l'IVASS, per quanto di rilievo in questa specifica sede, ha sottoposto a pubblica consultazione lo schema di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo concernente gli IBIP. Come si legge nel documento di consultazione il DIP aggiuntivo IBIP «è stato predisposto secondo uno standard che replica struttura e grafica dei modelli di DIP aggiuntivo relativi alle altre categorie di prodotti, con l'inserimento di ulteriori informazioni peculiari degli IBIP, in modo da sostituire la previgente Scheda sintetica e Nota informativa, riportando in ogni caso le sole informazioni integrative del KID necessarie a rendere edotto il cliente circa il fatto che sta sottoscrivendo un contratto di assicurazione, anche se appartiene al genere dei prodotti "IBIP"».

Nel documento di consultazione l'Autorità ha chiarito che il «DIP aggiuntivo sugli IBIP non si applica ai prodotti di ramo III e V fino a quando vige l'obbligo di redazione del Prospetto ai sensi del Regolamento Emittenti della Consob».

3. Modifiche al Regolamento Emittenti

I profili connessi al regime informativo precontrattuale degli IBIP hanno formato oggetto di approfondimento nell'ambito di una specifica attività di coordinamento tra IVASS e CONSOB.

Fin dall'attuazione del Regolamento PRIIPs è emersa, infatti, la necessità di rivedere i regimi informativi preesistenti, al fine di delineare un <u>regime uniforme per tutti gli IBIP</u>, assicurare la compatibilità con il KID dei PRIIPs, rimuovere le duplicazioni ed evitare informazioni contrastanti o ridondanti.

Al fine di soddisfare tale esigenza e di realizzare una semplificazione della disciplina applicabile in modo uniforme a tutti gli IBIP in tema di trasparenza, si ritiene di modificare il Regolamento Emittenti, eliminando l'obbligo del prospetto per i prodotti di ramo III e V.

Al riguardo si rappresenta, infatti, che in base alla disciplina di riferimento europea, dettata da ultimo con il Regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, <u>non è previsto l'obbligo del prospetto d'offerta</u> per i prodotti emessi da imprese di assicurazione (diversi da strumenti finanziari), che esulano dal campo di applicazione della citata normativa.

Del resto anche la Direttiva Solvency II:

- non contempla schemi di prospetto o altri modelli standardizzati per le informazioni precontrattuali da rendere all'investitore;
- si limita a elencare gli elementi informativi minimi da rendere disponibili al contraente prima della conclusione del contratto, rimettendo allo Stato membro la definizione della disciplina attuativa;



- ha previsto che le informazioni sull'emittente, da rendere al cliente che acquista un prodotto assicurativo, siano integrate mediante un riferimento alla relazione sulla solvibilità prevista dalla stessa Direttiva.

La scelta della CONSOB di sottoporre alla consultazione del mercato l'abrogazione degli Schemi di prospetto attualmente previsti per i prodotti assicurativi di ramo III e V è stata preceduta da un'analisi comparata volta a verificare se alcuni elementi informativi attualmente previsti in tali Schemi potessero venir meno alla luce del nuovo assetto informativo che verrebbe a delinearsi, in base al quale la documentazione precontrattuale da rendere disponibile all'investitore in IBIP sarebbe articolata come segue:

- 1) il KID PRIIPs, che illustra gli elementi chiave del prodotto;
- 2) il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo predisposto dall'IVASS, contenente le informazioni sull'emittente, in modo da assolvere ai requisiti previsti dalla *Solvency* II, con riferimento anche alla relazione sulla solvibilità, nonché gli ulteriori elementi informativi riferiti ai diritti e agli obblighi dei contraenti.

Da tale analisi è emerso che:

- a) le <u>informazioni sull'impresa di assicurazione</u> attualmente contenute negli Schemi 5, 6 e 7 dell'Allegato 1B al Regolamento Emittenti, nella Parte I, Sez. A, par. 1 e nella Parte III, Sez. A, par. 1 del prospetto d'offerta, possono ritenersi assorbite e ulteriormente sviluppate dal DIP aggiuntivo predisposto dall'IVASS;
- b) le <u>informazioni sul prodotto</u> attualmente contenute negli Schemi 5, 6 e 7 sono comunque presenti in gran parte nel KID, ad eccezione degli elementi informativi che riguardano i diritti e gli obblighi dei contraenti e dell'informativa sul profilo di rischio dell'investimento finanziario e sugli scenari probabilistici dell'investimento derivanti dall'applicazione della comunicazione CONSOB n. DIN/DSE/9025454 del 24 marzo 2009.

Tuttavia, con riferimento agli elementi informativi concernenti i diritti e gli obblighi dei contraenti, si fa presente che le eventuali opzioni previste dal contratto (ad es., conversione del capitale a scadenza in rendita vitalizia; possibilità di differimento della scadenza) e i relativi termini di esercizio, le modalità attraverso le quali la proposta può essere revocata e i relativi termini, le modalità attraverso le quali il recesso deve essere comunicato all'impresa di assicurazione e i relativi termini, sono contenute nel DIP aggiuntivo previsto dall'IVASS.

Con riferimento, invece, all'informativa sul profilo di rischio dell'investimento finanziario e sugli scenari probabilistici dell'investimento, occorre considerare che il KID introdotto dal Regolamento PRIIPs prevede un approccio metodologico diverso da quello preesistente in ambito nazionale, che risulta vincolante in tutti gli Stati europei. Pertanto, il superamento della comunicazione CONSOB n. DIN/DSE/9025454 del 24 marzo 2009 consente di evitare che l'investitore riceva informazioni incoerenti o comunque differenti su tali aspetti rispetto a quelle presenti nel KID.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo previsto dall'IVASS, esteso anche ai rami III e V, e il KID previsto dal Regolamento PRIIPs, consentano di offrire all'investitore un adeguato livello di informazioni in fase precontrattuale.

Pertanto le modifiche da apportare al Regolamento Emittenti concernono l'abrogazione degli



Schemi 5, 6, e 7 dell'Allegato 1B al medesimo Regolamento, nonché l'abrogazione della disciplina di cui alla Parte II (Appello al pubblico risparmio), Titolo I (Offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita di prodotti finanziari), Capo IV (Disposizioni riguardanti prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione) del medesimo Regolamento.

Tale disciplina era stata introdotta nel Regolamento Emittenti al fine di disciplinare l'offerta al pubblico di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione ai sensi degli artt. 94 e ss. del TUF, a seguito dell'abrogazione dell'art. 100, comma 1, lett. f), del TUF, operata dalla legge n. 262/2005. Le ragioni di tale scelta normativa erano da rintracciare nella volontà di ricondurre ad unità le differenti discipline di trasparenza in materia di prodotti finanziari, prescindendo dunque dalla tipologia di emittenti e dagli specifici settori di regolamentazione, in un'ottica di maggiore tutela per l'investitore.

Il Capo IV, che si intende ora abrogare, contiene dunque la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari-assicurativi nei diversi ambiti demandati alla potestà regolamentare della CONSOB.

Il venir meno della definizione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e l'introduzione della più ampia definizione di IBIP hanno reso necessaria una riflessione sulla disciplina dell'offerta al pubblico applicabile a tale novero di prodotti. In proposito, si rileva che la disciplina dell'offerta al pubblico di IBIP non trova riferimento in una cornice europea, trattandosi di un istituto di portata esclusivamente nazionale.

Ciò posto, la scelta effettuata dal legislatore nazionale nel 2005 di estendere ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione la disciplina dell'offerta al pubblico si collocava in un contesto in cui sui prodotti assicurativi il livello di legiferazione e di armonizzazione in ambito europeo era molto scarno, e dunque sussisteva l'esigenza di protezione degli investitori domestici a seguito delle problematiche sofferte dal mercato assicurativo negli anni precedenti al 2005.

Si ritiene che, allo stato attuale, tali esigenze di tutela siano presidiate da un lato, dalla nuova disciplina europea che, nel settore assicurativo, è stata interessata da evoluzioni importanti, in un'ottica di avvicinamento a quella degli strumenti finanziari e di armonizzazione tra i paesi dell'UE (Regolamento PRIIPs che contiene la disciplina di trasparenza applicabile ai PRIIP, compresi gli IBIP, e IDD che introduce le regole di condotta da osservarsi nella distribuzione di tutti i prodotti assicurativi); dall'altro dalla disciplina attuativa dettata dall'IVASS di cui è stata fornita illustrazione.

In tale ottica, si ritiene opportuno non continuare a mantenere una disciplina squisitamente domestica, che non trova spazio in altri Stati membri né riferimenti nella normativa di derivazione europea.

L'abrogazione del Capo IV comporta la necessità di modificare l'art. 34-ter del Regolamento Emittenti al fine di prevedere, conformemente a quanto stabilito dall'art. 100, comma 2, del TUF², l'inapplicabilità della disciplina sull'offerta al pubblico prevista dal medesimo decreto e dalla relativa normativa CONSOB di attuazione, nei confronti degli IBIP. La previsione di siffatta esenzione totale comporta la necessità di abrogare i commi 7 e 8 del medesimo art. 34-ter³.

_

² Ai sensi del quale "La Consob può individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte.".

³ In base ai quali "Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione diretti ad



Si sottopone, infine, alla consultazione del mercato anche un'ulteriore modifica dell'art. 34-ter, concernente il comma 1, non direttamente connessa al recepimento della IDD. Tale modifica risponde all'esigenza di chiarire che le disposizioni concernenti gli obblighi di notifica alla CONSOB del KID introdotte nel Regolamento Emittenti (Parte II, Titolo I, Capo IV-bis, artt. 34-bis.1 e 34-bis.2) con la delibera n. 20250 del 28 dicembre 2017, non ricadono nel perimetro delle esenzioni previste dall'art. 34-ter del medesimo Regolamento, non essendoci alcuna delega al riguardo conferita alla CONSOB dal TUF.

* * *

Si provvederà ad avviare una separata consultazione concernente le modifiche da apportare al Regolamento CONSOB sugli Intermediari (approvato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018) volte a completare a livello di normazione secondaria il recepimento della IDD.

* * *

Si riporta, di seguito, il testo del Regolamento Emittenti che si intende sottoporre a consultazione.

PARTE I FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

(...)

PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI

(...)

Capo II

Disposizioni riguardanti prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione

 (\ldots)

Capo IV

Disposizioni riguardanti prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione

offrire prestazioni in forma collettiva nel caso in cui gli assicurati o in ogni caso i beneficiari delle prestazioni medesime dedotte in contratto non sostengano, nemmeno in parte, l'onere connesso al pagamento del premio." e "Le offerte relative a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione diverse da quelle indicate nel comma 7 non sono assoggettate alla comunicazione preventiva e all'approvazione del prospetto da parte della Consob previste dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico. Alle medesime offerte non si applica l'articolo 101, comma 1, del Testo unico; i messaggi pubblicitari relativi a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione sono trasmessi alla Consob solo su richiesta di questa.".



Art. 29 (Definizioni)

- 1. Nel presente Capo si intendono per:
- a) "prodotti finanziario assicurativi di tipo unit linked": le polizze di ramo III, previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni;
- b) "prodotti finanziario-assicurativi di tipo *index linked*": le polizze di ramo III, previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento;
- c) "prodotti finanziari di capitalizzazione": i contratti di ramo V, previsti dagli articoli 2, comma 1, e 179, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 30 (*Obblighi generali*)

1. In relazione all'offerta dei prodotti di cui al presente Capo, le imprese di assicurazione comunicano alla Consob i casi di cessazione o interruzione dell'offerta relativa a prospetti pubblicati, secondo le modalità specificate dalla Consob con istruzioni operative.

Art. 31 (Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)

- 1. Per l'offerta dei prodotti di cui al presente Capo, le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione dei servizi, contestualmente all'avvio dell'operazione, ne danno comunicazione alla Consob e pubblicano il prospetto d'offerta mediante:
- a) deposito presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative;
- b) messa a disposizione del pubblico nel sito internet proprio e degli intermediari incaricati del collocamento, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto duraturo.
- 2. Il modulo di proposta è trasmesso alla Consob, unitamente al prospetto d'offerta, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera *a*).

Art. 32 (*Prospetto d'offerta*)

- 1. Il prospetto relativo all'offerta di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione è costituito da:
- a) Scheda sintetica;
- b) Parte I Informazioni sull'investimento;
- c) Parte II Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento e costi effettivi dell'investimento;
- d) Parte III Altre informazioni.
- 2. La scheda sintetica e le condizioni di contratto devono essere gratuitamente consegnate all'investitore prima della sottoscrizione della proposta di investimento. Le Parti I, II e III devono essere gratuitamente consegnate su richiesta dell'investitore. Relativamente ai prodotti finanziario-



assicurativi di tipo *unit linked* ed ai prodotti finanziari di capitalizzazione, qualora siano previsti, sono consegnati su richiesta dell'investitore anche:

- a) il regolamento dei fondi interni ovvero degli OICR cui sono collegate le prestazioni principali;
- b) il regolamento della gestione interna separata;
- c) la documentazione, analoga a quella suddetta, relativa ad altra provvista di attivi cui è correlato il rendimento dei prodotti.
- 3. Il prospetto d'offerta ed il modulo di proposta sono redatti secondo gli schemi 5, 6 e 7 di cui all'Allegato 1B.
- 4. In tutti i casi in cui le caratteristiche dei prodotti richiedano l'inserimento di informazioni ulteriori o equivalenti, gli offerenti comunicano alla Consob tali circostanze e i motivi tecnici sottesi contestualmente al deposito del prospetto. Tale inserimento non può riguardare l'informativa sulle caratteristiche essenziali del prodotto offerto inerenti alla tipologia, al regime dei costi, al profilo di rischio dello stesso e alla rivalutazione del capitale nei prodotti finanziari di capitalizzazione secondo quanto previsto dagli schemi 5, 6 e 7 di cui all'Allegato 1B.
- 5. Ove l'offerta abbia ad oggetto prodotti per i quali non sono previsti appositi schemi, la Consob stabilisce, su richiesta degli offerenti, il contenuto del prospetto.

Art. 33 (Aggiornamento del prospetto)

- 1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto relativo a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione in corso d'offerta comporta il suo tempestivo aggiornamento.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, le imprese di assicurazione offerenti:
- a) aggiornano le Parti I, II e III del prospetto ricorrendo, alternativamente, ad una delle seguenti modalità:
- sostituzione della parte soggetta a variazione del prospetto da ultimo pubblicato;
- integrazione del prospetto da ultimo pubblicato con un supplemento redatto secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti; b) aggiornano la scheda sintetica e le condizioni di contratto mediante la sostituzione della versione da ultimo pubblicata.
- 3. Le imprese di assicurazione danno tempestiva notizia nel proprio sito internet degli aggiornamenti di cui al comma 2.
- 4. Fatte salve le disposizioni dei commi 1 e 2, l'aggiornamento dei dati periodici di cui alla scheda sintetica e alla Parte II del prospetto deve essere effettuato entro il mese di marzo di ciascun anno. Entro il medesimo termine le Parti I, II e III del prospetto devono essere aggiornate con le informazioni contenute nel supplemento di cui al comma 2, lettera a), secondo alinea.
- 5. Relativamente ai prodotti finanziari di capitalizzazione, il cui rendimento è correlato all'andamento di una gestione separata ovvero di altra provvista di attivi, l'aggiornamento di cui al comma 4 deve essere effettuato con riferimento ai dati relativi all'ultimo periodo di rilevazione previsto nelle condizioni di contratto.
- 6. Qualora le imprese offerenti aggiornino il prospetto ai sensi del comma 2, lettera a), primo alinea, e risulti pubblicato un supplemento in corso di validità che contiene variazioni alla parte del



prospetto oggetto di aggiornamento, la parte del prospetto aggiornata sostituisce il supplemento recependo tali variazioni. Nel caso in cui il supplemento contenga anche variazioni inerenti a parti del prospetto non interessate dall'aggiornamento, gli offerenti procedono ad un contestuale aggiornamento del prospetto secondo una delle modalità di cui al comma 2, lettera a), al fine di tener conto di tali ulteriori variazioni.

- 7. Nel caso in cui le Parti I, II e III del prospetto siano state aggiornate ai sensi del comma 2, lettera a), secondo alinea, le imprese di assicurazione possono ricorrere alla medesima modalità di aggiornamento in relazione ad ulteriori variazioni delle parti del prospetto. In tal caso, il nuovo supplemento sostituisce quello da ultimo pubblicato, non potendo sussistere più di un supplemento in corso di validità.
- 8. Il prospetto aggiornato ai sensi dei commi precedenti ovvero il supplemento di aggiornamento sono contestualmente pubblicati secondo le modalità previste dall'articolo 31.
- 9. Il modulo di proposta è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento nel caso di variazione delle informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di proposta è trasmessa alla Consob secondo la modalità indicata all'articolo 31, comma 1, lettera a).

Art. 34 (Obblighi informativi)

- 1. Le imprese di assicurazione offerenti pubblicano su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e nel proprio sito *internet*:
- a) il valore unitario della quota del fondo interno ovvero della quota o azione dell'OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziario-assicurativi di tipo unit linked, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione:
- b) il valore dell'indice o dell'altro valore di riferimento cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziario-assicurativi di tipo *index linked*, unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione, alla denominazione dell'indice, dell'altro valore di riferimento o dell'attività finanziaria e ad uno o più indicatori di mercato del rischio di credito dell'emittente o del garante.
- 2. L'obbligo di cui al comma 1, lettera a), deve essere adempiuto entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota o azione. Gli obblighi di cui al comma 1 si intendono assolti qualora la pubblicazione sia già stata effettuata in conformità alle disposizioni del regolamento o dello statuto degli OICR, ovvero ai sensi dell'articolo 22, comma 3, nonché nell'ipotesi in cui alla pubblicazione del valore dell'indice o dell'altro valore di riferimento cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziario assicurativi di tipo index linked provveda un soggetto diverso dall'impresa offerente. In tal caso, le imprese di assicurazione indicano nel proprio sito internet le modalità per il reperimento di tali informazioni.
- 3. Le imprese di assicurazione offerenti prodotti finanziario assicurativi di tipo *unit linked* e prodotti finanziari di capitalizzazione rendono disponibili nel proprio sito *internet*, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati, ove siano previsti:
- a) il prospetto, i rendiconti periodici e il regolamento del fondo interno o dell'OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni principali dei prodotti;
- b) il regolamento, il rendiconto annuale e il prospetto annuale della composizione della gestione interna separata;



- c) la documentazione, analoga a quella suddetta, relativa ad altra provvista di attivi cui è correlato il rendimento dei prodotti.
- 4. Le imprese di assicurazione offerenti comunicano tempestivamente ai contraenti le variazioni delle informazioni contenute nel prospetto concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia, il regime dei costi, il profilo di rischio del prodotto e la rivalutazione del capitale nei prodotti finanziari di capitalizzazione.
- 5. I dati periodici aggiornati contenuti nella Parte II del prospetto e le variazioni delle informazioni contenute nel prospetto, diverse da quelle indicate al comma 4 e al comma 1 dell'articolo 34-bis, sono comunicati ai contraenti entro il mese di febbraio di ciascun anno.
- 6. Relativamente ai prodotti finanziari di capitalizzazione, il cui rendimento è correlato all'andamento di una gestione separata ovvero di altra provvista di attivi, la comunicazione di cui al comma 5 è effettuata con riferimento ai dati relativi all'ultimo periodo di rilevazione previsto nelle condizioni di contratto.
- 7. Relativamente ai prodotti finanziario assicurativi di tipo *unit linked* o ai prodotti finanziari di capitalizzazione, sono comunicate tempestivamente ai contraenti le informazioni relative ai fondi o comparti di nuova istituzione ovvero gestioni interne separate ovvero altre provviste di attivi di nuova istituzione non contenute nel prospetto inizialmente pubblicato.
- 8. A fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il contraente vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.
- 9. La Consob può, di volta in volta, stabilire particolari modalità di comunicazione ai contraenti.

Art. 34-bis

(Obblighi informativi discendenti dalle disposizioni comunitarie in materia di assicurazioni sulla vita)

- 1. Fermi restando gli obblighi di aggiornamento del prospetto di cui all'articolo 33, le imprese di assicurazione offerenti comunicano tempestivamente ai contraenti, per iscritto e in forma chiara e precisa, le variazioni delle informazioni:
- a) relative all'impresa offerente e all'eventuale sede secondaria con la quale è stato concluso il contratto:
- b) indicate alle lettere da a) a k) del successivo comma 2 per effetto di clausole aggiunte al contratto o modifiche alla legge ad esso applicabile.
- 2. L'obbligo previsto dal comma 1 è adempiuto anche nelle ipotesi di esenzione previste dall'articolo 34-ter nonché in caso di offerte non pubbliche. Nelle medesime ipotesi di esenzione, le imprese di assicurazione offerenti comunicano agli investitori contraenti, prima della sottoscrizione, le informazioni relative:
- a) alla denominazione dell'impresa di assicurazione, nazionalità, forma giuridica e relativo indirizzo:
- b) all'eventuale sede secondaria con la quale sarà concluso il contratto e relativo indirizzo;
- c) alle prestazioni offerte ed opzioni esercitabili;
- d) alla durata del contratto;
- e) alle modalità di scioglimento del contratto;



- f) alle modalità e alla durata di versamento dei premi;
- g) alle modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazioni agli utili;
- h) ai valori di riscatto e di riduzione nonché alla natura delle eventuali garanzie;
- i) all'elenco dei valori di riferimento utilizzati nei contratti a capitale variabile;
- *j*) ai premi relativi a ciascuna prestazione, principale o complementare, qualora siffatte informazioni risultino appropriate;
- k) alla natura delle attività di contropartita dei contratti a capitale variabile;
- l) alle modalità di esercizio del diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto;
- m) al regime fiscale applicabile;
- n) al regime dei reclami per questioni attinenti al contratto ed alla possibilità di promuovere azioni giudiziarie;
- o) alla facoltà di scelta delle parti in ordine alla legge applicabile al contratto ed alla legislazione proposta dall'impresa offerente;
- p) alla legge applicabile al contratto nel caso di mancata scelta delle parti.
- 3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunicate in lingua italiana o, nel caso si applichi al contratto un regime linguistico o una legge differente da quella italiana, nella diversa lingua adottata dalle parti.

Capo IV-*bis*Disposizioni riguardanti i PRIIPs

Art. 34-bis.1 (Definizioni)

- 1. Nel presente Capo si intendono per:
- a) "regolamento delegato (UE) 2017/653": il regolamento delegato della Commissione dell'8 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti;
- b) "KID": il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall'articolo 4-decies del Testo Unico.
- 2. Ai fini del presente Capo valgono le definizioni contenute nel Testo Unico e nel regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Art. 34-bis.2 (Notifica del KID)

- 1. L'obbligo di notifica previsto dall'articolo 4-decies, commi 1 e 2, del Testo Unico si intende assolto con il deposito presso la Consob del KID o della versione rivista dello stesso secondo modalità specificate dalla Consob con istruzioni operative.
- 2. L'obbligo di notifica previsto dall'articolo 4-decies, comma 1, del Testo Unico è assolto almeno il giorno precedente la data di avvio della commercializzazione del prodotto dall'ideatore del PRIIP



o dalla persona che vende il PRIP o distribuisce il prodotto di investimento assicurativo, secondo gli specifici accordi tra i medesimi intercorsi.

- 3. Gli accordi intervenuti ai sensi del comma 2, circa il soggetto tenuto alla notifica del KID alla Consob, non esonerano in ogni caso colui che per primo avvia la commercializzazione da responsabilità per inadempimento di tale obbligo.
- 4. Nei casi in cui sia la persona che vende il PRIP o distribuisce il prodotto di investimento assicurativo a effettuare la notifica del KID, essa stessa ne dà tempestiva notizia all'ideatore.
- 5. L'obbligo di notifica previsto dall'articolo 4-decies, comma 2, del Testo Unico è assolto dall'ideatore del PRIIP al più tardi contestualmente alla pubblicazione sul proprio sito *internet* della versione rivista del KID ai sensi dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653.

Capo V Disposizioni comuni

Sezione I Disciplina delle esenzioni

Art. 34-ter (Casi di inapplicabilità ed esenzioni)

1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo, ad eccezione di quelle contenute nel Capo IV-bis, non si applicano alle offerte al pubblico:

(...)

g) aventi ad oggetto **i** prodotti **di investimento assicurativi** finanziari emessi da imprese di assicurazione con premio minimo iniziale di almeno 100.000 euro;

(...)

- 7. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione diretti ad offrire prestazioni in forma collettiva nel caso in cui gli assicurati o in ogni caso i beneficiari delle prestazioni medesime dedotte in contratto non sostengano, nemmeno in parte, l'onere connesso al pagamento del premio.
- 8. Le offerte relative a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione diverse da quelle indicate nel comma 7 non sono assoggettate alla comunicazione preventiva e all'approvazione del prospetto da parte della Consob previste dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico. Alle medesime offerte non si applica l'articolo 101, comma 1, del Testo unico; i messaggi pubblicitari relativi a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione sono trasmessi alla Consob solo su richiesta di questa.

Art. 34-quater (Registro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese considerate investitori qualificati)



...omissis...

Sezione II Regole per lo svolgimento dell'offerta

(...)

Sezione III Attività pubblicitaria

(...)

Sezione IV Disposizioni transitorie

(...)

ALLEGATO 1

OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E/O DI VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI

Allegato 1A

Comunicazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla stessa

Allegato 1B

Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICR e per l'offerta di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e relativi schemi

(...)

Schema 5 Prospetto d'offerta di prodotti finanziario-assicurativi di tipo Unit Linked

Schema 6 Prospetto d'offerta di prodotti finanziario assicurativi di tipo Index Linked

Schema 7 Prospetto d'offerta di prodotti finanziari di capitalizzazione

(...)